

COPIA

COMUNE DI BRUSIMPIANO
PROVINCIA DI VARESE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 REG. DEL.

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione per i tributi comunali.

L'anno duemilatredici il giorno otto del mese di agosto alle ore 18,30 nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
MORANDI GIULIO	SINDACO	SI	
PULZATO GUALTIERO	CONSIGLIERE	SI	
SCIPIONI LUCA	CONSIGLIERE	SI	
CHIESA MAURO	CONSIGLIERE	SI	
BRANDI ELENA	CONSIGLIERE	SI	
MONTECALVO GABRIELE	CONSIGLIERE		SI (giustificato)
SETTI LUCIO	CONSIGLIERE	SI	
SANNA DANIELE	CONSIGLIERE		SI (giustificato)
CASADEI GINA	CONSIGLIERE	SI	
BIGATTI DOLORES	CONSIGLIERE	SI	
ANELLI NORBERTO	CONSIGLIERE	SI	
BAIS GIANLUIGI	CONSIGLIERE		SI (giustificato)
CHINOTTI MICHELE	CONSIGLIERE		SI (giustificato)

Totale presenti: n. 9

Totale assenti: n. 4

E' presente l'Assessore esterno con delega al Bilancio Sig. LURATI PIER GERARDO

Partecipa, per le funzioni previste dall'art.97 - comma 4 - lettera A) del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000, il Segretario Comunale Avv. Filippo Ciminelli.

Il Sig. Giulio Morandi - Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Comune di Brusimpiano

Deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 8.8.2013

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione per i tributi comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 30.11.2011, esecutiva, veniva approvato il Regolamento generale delle entrate;

Dato atto che nel suddetto regolamento non sono state indicate disposizioni per l'applicazione dell'accertamento con adesione per i tributi comunali;

Ritenuto di approvare apposito regolamento che disciplina quest'ultima materia;

Visto lo schema proposto in questa seduta, che si compone di n.12 articoli e ritenuto di poterlo integralmente approvare;

Udito l'intervento dell'Assessore al bilancio Lurati il quale precisa che occorre modificare il terzo comma dell'art.8 che, a causa di una svista involontaria, è stato formulato in modo errato. Tale rettifica consiste nella eliminazione delle parole "dall'art.19" e nell'aggiunta della frase "del vigente regolamento generale delle entrate";

Ritenuto quindi di approvare il testo integrale del regolamento in oggetto, con la modifica sopra riportata;

Acquisito il parere di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile del servizio ai sensi dell'art.147 - bis - comma 1 del D.LGS. n.267/2000, nonché il visto di conformità rilasciato dal Segretario Comunale ai sensi dell'art.3 - comma 2 - del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti;

Con voti:

PRESENTI	N. 9
VOTANTI	N. 9
FAVOREVOLI	N. 9
CONTRARI	N. =
ASTENUTI	N. =

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione per i tributi comunali", composto da n.12 articoli, che si allega e forma parte integrante della presente deliberazione, con la modifica del comma 3 dell'art.8 che consiste nella eliminazione delle parole "dall'art.19" e nell'aggiunta delle parole "dal vigente regolamento generale delle entrate";

2. di demandare ai competenti uffici gli adempimenti conseguenti al presente atto deliberativo.

Successivamente, il Consiglio Comunale, con voti:

PRESENTI	N. 9
VOTANTI	N. 9
FAVOREVOLI	N. 9
CONTRARI	N. =
ASTENUTI	N. =

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI BRUSIMPIANO
PROVINCIA DI VARESE

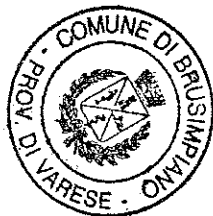
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 DEL - 8 AGO. 2013

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere tecnico favorevole, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.267/2000, sul presente atto.

Data, 29.7.2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Gianbattista Calabria

VISTO DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell'art.3 comma 2 del Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, attesta che la presente deliberazione è conforme alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti.

Data, 29.7.2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Cardillo



COMUNE DI BRUSIMPIANO – PROVINCIA DI VARESE

PARERE SU “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE PER I TRIBUTI LOCALI”

Il sottoscritto Dott. Piero Lotti – revisore – vista la proposta di delibera relativa
all’oggetto, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole.

= 1 060. 2013

IL REVISORE DEL CONTO

Dott. Piero Lotti

COMUNE DI BRUSIMPIANO
(Provincia di Varese)

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 25 del 8.8.13

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
PER I TRIBUTI LOCALI**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE PER I TRIBUTI LOCALI

Art.1

Principi generali

1. Il Comune di Brusimpiano, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, instaurando con i contribuenti una sempre più attiva collaborazione, al fine di ridurre il contenzioso.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno solo degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. In sede di contraddittorio il funzionario responsabile della gestione del tributo o del procedimento deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-

benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere del funzionario responsabile di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 3

Attivazione del procedimento per la definizione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) a cura del funzionario responsabile del tributo o del procedimento, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente:
 - I) quando nei suoi confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche e non sia stato ancora emesso l'avviso di accertamento;
 - II) quando sia stato notificato l'avviso di accertamento e prima dell'impugnazione del medesimo.

Art. 4

Procedimento ad iniziativa del Comune

1. Il funzionario responsabile del tributo o del procedimento, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati o notizie di carattere specifico ecc. che il Comune, ai fini dell'attività di liquidazione e accertamento può rivolgere ai

contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non e' obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non e' sanzionabile cosi' come l'attivazione del procedimento da parte del funzionario responsabile non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte del funzionario responsabile lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 5

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche o richiesti chiarimenti, dati o elementi relativi alla propria posizione contributiva o la compilazione di un questionario, può chiedere, con apposita istanza in carta libera la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
2. Parimenti il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al precedente articolo, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
3. L'istanza, non vincolante ai fini dell'adesione, e' inviata al Comune con raccomandata con ricevuta di ritorno ed indirizzata al funzionario responsabile della gestione del tributo, ovvero consegnata al medesimo funzionario o a un suo delegato, che ne rilascia ricevuta.
4. L'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data della sua presentazione, sia i termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento notificato, sia i termini per il pagamento del tributo.

5. Entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile o un suo delegato, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
6. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza di definizione.

Art.6

Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se presentate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario incaricato del procedimento.

Art. 7

Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione e' redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile della gestione del tributo o del procedimento.
2. Nell'atto vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte o tasse, delle sanzioni, degl'interessi di mora e delle altre somme eventualmente dovute in dipendenza della definizione.
3. Il perfezionamento dell'atto di adesione annulla l'efficacia dell'avviso di accertamento notificato.

Art. 8

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalita' indicate nell'atto stesso.
2. Il mancato pagamento rende efficace, a decorrere dal termine ultimo per il versamento, l'avviso di accertamento notificato al contribuente.
3. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale delle somme dovute, nei modi stabiliti dal vigente regolamento generale delle entrate.
4. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato al comma 1. Sugli importi delle rate successive sono dovuti gl'interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
5. In caso di mancato versamento, le somme relative alle rate successive sono riscosse coattivamente con le modalita' previste dalla legge ovvero dal Regolamento comunale per la gestione del tributo.
6. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente fa pervenire al servizio competente del Comune, la quietanza dell'avvenuto pagamento. Il funzionario responsabile o un suo delegato, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente un originale dell'atto di accertamento con adesione.

Art. 9

Effetto della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
2. L'accertamento definito con adesione non e' pertanto soggetto a impugnazione, non e' integrabile o modificabile.
3. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti integrativi nel caso la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile

né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data della medesima.

4. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento dell'atto di adesione.

Art.10

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione sono ridotte a un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. Parimenti le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto di avviso di accertamento notificato, sono ridotte a un terzo del minimo edittale, qualora il contribuente non proponga ricorso contro l'avviso di accertamento medesimo, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di tale possibilità di riduzione viene avvisato il contribuente con l'apposizione della relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento di tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata o incompleta risposta a richieste formulate dal servizio Comunale sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

Art.11

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore nei termini stabiliti dal vigente Statuto comunale.

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Giulio Morandi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Filippo Ciminelli

n. 541. R.P.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'albo pretorio di questo Comune il giorno - 5 SET. 2013 e vi rimarrà per giorni quindici consecutivi.

Li, - 5 SET. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuseppe Cardillo

Per copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addi, 5 SET. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Cardillo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 8.8.2013

▲ per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo n.267/2000;

✗ per dichiarazione di immediata esecutività.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Cardillo